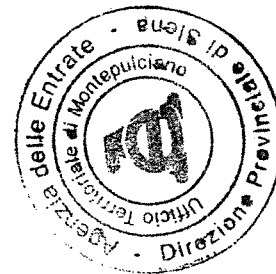


VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 5 OTTOBRE 2020



Il giorno 5 del mese di Ottobre dell'anno 2020, presso la sede dell'Associazione Radio Club Amiata Est sita in Abbadia San Salvatore in Loc. Altone, alle ore 20.30 in prima convocazione, andata deserta, ed in seconda convocazione alle ore 21.00 si è svolta l'assemblea dei soci del Radio Club Amiata Est.

Assume la presidenza il Sig. Lombardi Attilio il quale

CONSTATA

che è presente esso Presidente;

che sono presenti i signori consiglieri: Nulli Fabio, Lombardi Lucia, Capecchi Agostino, Pesenti Paolo Volpini, Francesco e Rossi Raffaele;

che sono presenti, di persona o per delega, 25 associati su 44 iscritti al libro dei soci;

che l'Assemblea, stante quanto sopra, può essere validamente costituita.

Il presidente specifica i seguenti argomenti allo

ORDINE DEL GIORNO

- Modifica dello statuto mediante adozione di nuovo statuto del Radio Club Amiata Est conforme alle nuove norme in materia di Enti del Terzo Settore.

Richiesto ai presenti se sufficientemente informati sugli argomenti stessi ed avutane da ciascuna di essi, senza riserva ed eccezione alcuna, risposta affermativa

DICIARA

validamente e regolarmente costituita l'adunanza per deliberare.

L'assemblea preso atto di quanto sopra, chiama a fungere da segretario il Sig. Rossi Raffaele.

Il Presidente passa allo svolgimento degli argomenti all'ordine del giorno comunicando che si rende opportuno modificare lo statuto dell'associazione mediante adozione di un nuovo testo conforme alle nuove norme in materia di Enti del Terzo Settore, in sostituzione dell'attuale statuto. Il presidente precisa che per l'approvazione della presente proposta, recante la modifica dello statuto dell'associazione, occorre, come disposto dall'articolo 12 dell'attuale statuto vigente, che la delibera sia approvata dalla maggioranza assoluta dell'assemblea.

Il Presidente da pertanto lettura del nuovo statuto del Radio Club Amiata Est che sostituirà integralmente lo statuto attualmente vigente, composto da 25 Articoli.

Si passa quindi alla disamina del nuovo statuto ed il presidente risponde esaurientemente ad ogni domanda degli intervenuti.

L'assemblea dopo ampia discussione all'unanimità

DELIBERA

di approvare ad integrale sostituzione dello statuto vigente il nuovo statuto dell'Associazione Radio Club Amiata Est, come esposto dal Presidente, composto da 25 Articoli, che viene allegato agli atti della presente adunanza; l'Assemblea, all'unanimità conferisce piena procura al Presidente Lombardi Attilio attribuendogli tutti i poteri necessari per dare la necessaria pubblicità alla presente delibera ed al nuovo testo dello statuto così come approvato presso gli Enti e le Istituzioni per l'iscrizione in albi e registri, con promessa di rato e valido, in modo tale che al Presidente non possa eccepirsi insufficienza o mancanza di poteri.

Null'altro essendovi a deliberare e più nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea, previa redazione del presente verbale che, letto, viene approvato e sottoscritto 22:50.

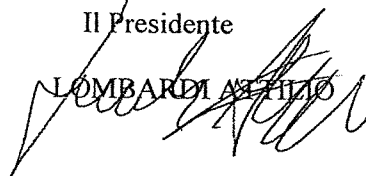
Il Segretario

ROSSI RAFFAELE



Il Presidente

LOMBARDI ATTILIO



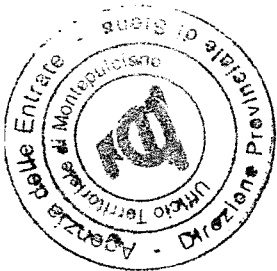
PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

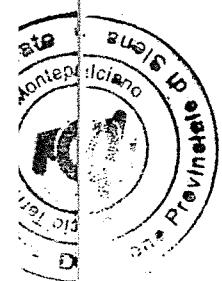
Agenzia delle Entrate - Ufficio di Montepulciano

Registrato il 12/10/2020 al N° 812 serie 3

Imposta versata di € ATTO ESENTE


Direttore Provinciale





STATUTO

RADIO CLUB AMIATA EST ODV

Art. 1

E' costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione: " RADIO CLUB AMIATA EST ODV", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Abbadia San Salvatore (SI) e con durata illimitata.

Art. 2

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

Art. 3

L'associazione si propone di:

- A) contribuire alla conoscenza delle norme di legge che regolano l'uso dei ricetrasmittitori ed al rispetto delle regole di comportamento in uso tra gli operatori C.B.;
- B) collaborare con le Pubbliche Autorità, quando sia richiesto o quando ne abbia interesse, nello svolgimento di servizi utili alla collettività (mutuo soccorso, interventi per pubbliche calamità);

C) tutelare in generale gli interessi degli operatori C.B. e di rappresentare le loro istanze nei confronti delle autorità, della pubblica amministrazione, di enti ed organismi, nonché verso la pubblica opinione;

D) contribuire alla diffusione, alla conoscenza ed allo studio dell'elettronica in generale con più specifico riferimento alle radio emissioni ed ai problemi ad essa connessi;

E) sviluppare attività culturali per una migliore qualificazione dell'attività degli operatori C.B..

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 4

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere:

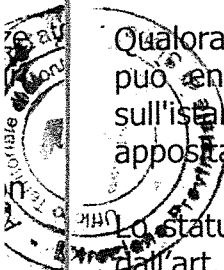
- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- per i minori di età il consenso di almeno uno dei genitori o di chi ne fa le veci.

L'ammissione è decisa dal Consiglio Direttivo ed è subordinata al pagamento della quota associativa.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dal Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.



Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 6. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 5

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi dietro presentazione di richiesta scritta indirizzata al Presidente dell'associazione con preavviso di almeno 15 giorni.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

Art. 6

Il Socio può dimettersi in qualsiasi momento, previa lettera di dimissioni da presentare al Consiglio Direttivo.

I Soci che non risulteranno in regola con il pagamento della pari con la quota associativa alla chiusura dell'esercizio saranno dichiarati decaduti dalla loro qualifica con provvedimento del Consiglio stesso.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di adottare i provvedimenti ritenuti più opportuni, compresa la radiazione, verso i Soci che si rendono responsabili di gravi atti contrari allo Statuto o al Regolamento o alle leggi dello stato oppure che arrecano danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione. La relativa delibera dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 7

Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 8

L'Assemblea Generale dei soci si riunisce ordinariamente una volta l'anno ed, in via straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando ne sia stata fatta richiesta motivata da un terzo degli aventi diritto al voto mediante lettera raccomandata diretta al Presidente e sottoscritta dai richiedenti stessi.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

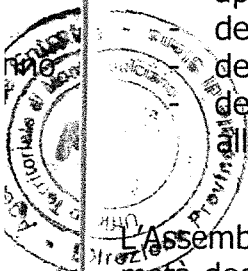
La convocazione dell'Assemblea dovrà essere effettuata con avviso scritto a tutti i Soci, da inviare almeno dieci giorni prima della data stabilita per la riunione, anche in modalità telematica all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'avviso dovrà contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare e l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora fissati per la riunione in prima ed in seconda convocazione.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;

- li e
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera lo scioglimento;
 - delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre almeno la presenza della maggioranza assoluta degli associati e il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

L'Assemblea viene convocata e presieduta dal Presidente.

Art. 9

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a sette (7) e non superiore a quindici (15), nominati dall'Assemblea tra i soci.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica per la durata di tre anni e i componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente e si riunisce tutte le volte che egli ritiene necessario o che ne ha ricevuta richiesta dalla maggioranza dei componenti.

Il Consiglio Direttivo deve riunirsi almeno quattro volte l'anno ed è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. Ciascun consigliere può essere portatore di una sola delega.

Ciascun componente ha diritto ad un voto.

Nella prima seduta il Consiglio Direttivo elegge il Presidente, a sua discrezione uno o due Vice Presidente ed il Tesoriere.

Il Presidente, a sua volta nomina a sua discrezione uno o due Segretari tra i restanti membri del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo non può autorizzare spese e pagamenti che eccedano le disponibilità liquide dell'Associazione.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Decade il diritto di appartenenza al Consiglio Direttivo dopo tre assenze consecutive non giustificate. Il consigliere decaduto deve esserne informato.

In caso di dimissioni o di decadenza dalla carica di consigliere subentrerà, per chiamata del Presidente, il candidato primo dei non eletti nelle ultime elezioni.

In caso di dimissioni dell'intero organo sociale il Presidente dovrà convocare, nei 15 giorni, successivi, l'Assemblea per la nomina della commissione elettorale, la quale predisporrà tutti gli adempimenti necessari per le nuove elezioni dell'organo dimissionario in conformità al regolamento.

Art. 10

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio, compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo ed, in caso d'urgenza, può esercitare anche i poteri spettanti al Consiglio Direttivo, salvo richiederne la ratifica nella prima riunione del Consiglio Direttivo stesso e comunque non oltre 30 giorni dal provvedimento preso.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Assieme al Tesoriere compie tutti gli atti relativi all'apertura di conti correnti bancari o postali e può provvedere, in mancanza del Tesoriere ad emettere assegni ed effettuare

sono qualsiasi tipo di pagamento o riscossione.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 11

Il Segretario cura la verbalizzazione delle riunioni assembleari e consiliari e, con incarico del Presidente, il disbrigo della corrispondenza.

Egli provvede inoltre alla tenuta ed all'aggiornamento, del libro dei Soci e si occupa dell'attività di coordinamento della vita dell'Associazione.

Art. 12

Il Tesoriere provvede a tenere la contabilità, a presentare a fine esercizio il bilancio di esercizio corredato dei documenti giustificativi di spesa.

Assieme al Presidente ha la facoltà di eseguire pagamenti e riscossioni autorizzati dal Consiglio Direttivo ed a gestire le disponibilità liquide depositate in conti correnti bancari intestati all'Associazione. In sua assenza questo compito sarà svolto dal Presidente.

Il Tesoriere non potrà disporre pagamenti né assumere impegni di spesa se non appositamente autorizzato dal Consiglio Direttivo.

Art. 13

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 14

Ai fini di cui al precedente art. 13, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 15

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi

pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.



Art. 16

Le quote associative sono proposte di anno in anno dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea nel caso di aumento rispetto all'anno precedente.

Art. 17

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Esso è predisposto dal Tesoriere, viene approvato dall'Assemblea entro il 30 aprile e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 18

Nella riunione di cui al precedente Art. 17 il Consiglio Direttivo dovrà presentare all'Assemblea un preventivo di massima di ripartizione delle spese programmate nell'anno e delle attività ad esse inerenti.

In caso di elezioni assolverà a tale obbligo il nuovo Consiglio Direttivo nella prima riunione dell'Assemblea da esso stesso convocata.

Art. 19

Alla scadenza degli organi amministrativi e non oltre la data di approvazione del bilancio, dovrà essere nominata la Commissione Elettorale che avrà il compito di presiedere allo svolgimento delle elezioni per il rinnovo degli organi sociali decaduti.

Art. 20

Possono votare tutti i soci ordinari in regola con il pagamento delle quote associative al 31/12 dell'anno precedente.

Art. 21

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi dietro presentazione di richiesta scritta indirizzata al Presidente dell'associazione con preavviso di almeno 15 giorni.

Art. 22

I volontari sono persone che, per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Art. 23

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

Art. 24

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 25

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.